

Incarichi di natura professionale di alta specializzazione di Esperto Qualificato per la sorveglianza fisica afferenti :

- il P.O. SS Trinità, il P.O. San Marcellino di Muravera, il Distretto 4 (San Niccolò Gerrei, Villasimius), Distretto 5 (Mandas, Orroli, Senorbi);
- il P.O. Binaghi, il P.O. Marino, il Distretto 2 (Decimo, Cara Circondariale di Uta), Distretto 3 (Quartu Sant Elena, Dolianova, Sinnai), il P.O. San Giuseppe di Isili, Distretto 1 (Viale Trieste, Via Romagna, Sestu, Quartucciu);

Funzioni :

- 1) prima dell'inizio di ogni attività radiologica, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro, stesura di una relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. La relazione costituisce il documento per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti;
- 2) fornire indicazione al Datore di Lavoro affinché gli ambienti in cui sussiste un rischio da radiazioni ionizzanti vengano individuati, delimitati, segnalati, classificate in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolato;
- 3) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione secondo l'art 82 del D.Lgs. 230/1995;
- 4) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;
- 5) dare indicazione al Datore di Lavoro dei mezzi di sorveglianza e di protezione da fornire ai lavoratori;
- 6) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne;
- 7) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti;
- 8) effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare:
 - procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione, dell'ubicazione delle medesime all'interno dello stabilimento in relazione a tali rischi, nonché delle modifiche alle installazioni le quali implicano rilevanti trasformazioni delle condizioni, dell'uso o della tipologia delle sorgenti;
 - effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse;
 - eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione;
 - effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione;
- 9) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;
- 10) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti;
- 11) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente;
- 12) effettuare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni esterne che deve essere eseguita, a norma dell'articolo 75, mediante uno o più

- apparecchi di misura individuali nonché in base ai risultati della sorveglianza ambientale;
- 13) effettuare la valutazione della dose individuale per i lavoratori di categoria A derivanti da esposizioni interne che deve essere eseguita in base ad idonei metodi fisici e/o radiotossicologici.
 - 14) la valutazione della dose ricevuta o impegnata dai lavoratori esposti che non sono classificati in categoria A può essere eseguita sulla scorta dei risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro.
 - 15) Comunicare per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicità almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata;
 - 16) procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del D.Lgs. n° 230;
 - 17) In base alle valutazioni relative all'entità del rischio, indicare al datore di lavoro,, con apposita relazione scritta:
 - l'individuazione e la classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni;
 - la classificazione dei lavoratori addetti, previa definizione da parte del datore di lavoro delle attività che questi debbono svolgere;
 - la frequenza delle valutazioni di cui all'articolo 79 del D.Lgs. 230/1995;
 - tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione, al fine di assicurare la sorveglianza fisica, di cui all'articolo 75 D.Lgs. 230/1995, dei lavoratori esposti e della popolazione;
 - la valutazione delle dosi ricevute e impegnate, per tutti i lavoratori esposti e per gli individui dei gruppi di riferimento, con la frequenza stabilita.
 - 18) partecipare alle riunioni periodiche di cui all'articolo 11 del D.Lgs. n° 230;
 - 19) provvedere, per conto del datore di lavoro, ad istituire e tenere aggiornata la documentazione relativa agli adempimenti elencati precedentemente. Inoltre, aggiornare le schede personali sulle quali devono essere annotati i risultati delle valutazioni delle dosi individuali e delle introduzioni individuali; le dosi derivanti da eventuali esposizioni accidentali, di emergenza, da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale o da altre modalità di esposizione debbono essere annotate, separatamente, in ciascuna scheda;
 - 20) tenere aggiornate le relazioni sulle circostanze ed i motivi inerenti alle esposizioni accidentali o di emergenza, nonché alle altre modalità di esposizione.
 - 21) tenere aggiornati i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.
 - 22) Per i lavoratori di imprese esterne e per i lavoratori impiegati in ditte esterne esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, annotare nelle schede personali tutti i contributi alle esposizioni lavorative individuali, con le modalità stabilite nel D.Lgs. n° 230.

Obiettivi :

- a) Predisposizione di un progetto di riorganizzazione delle funzioni ed attività afferenti la radioprotezione a livello aziendale anche in rapporto e collaborazione, per i profili afferenti la radioprotezione, con i diversi soggetti aziendali aventi compiti in materia di sicurezza sul lavoro;
- b) Instaurazione di stabili rapporti con i medici responsabili delle apparecchiature radiologiche;
- c) Predisposizione e comunicazione al personale esposto di prescrizioni afferenti la sicurezza nell'esposizione alle sorgenti radiogene anche attraverso la formulazione di proposte formative specifiche ;
- d) Attivazione di un archivio informatico per la gestione delle cartelle dosimetriche del personale radio esposto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 917 DEL 16 LUG. 2015
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras~~ ~~Dott. Pier Paolo Pani~~
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

ASL Cagliari
Il presente allegato è composto da
n. 2 fogli di n. 2 pagine